

COMUNE DI AULLA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

CAPITOLATO D'ONERI

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni

Concessione per la gestione del servizio di accertamento
e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del servizio di pubbliche affissioni

Periodo 2019/2021

Articolo 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il servizio di pubbliche affissioni.
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di gestione redatto dal Concessionario e presentato in sede di gara.
3. Con l'assunzione del servizio il Concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 2 - Durata e decorrenza della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di anni tre (01/01/2019-31/12/2021) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del 01/01/2019. Qualora a tale data non fosse ancora stipulato il contratto, il concessionario sarà comunque tenuto ad assumere il servizio.
2. La concessione potrà essere rinnovata prima della scadenza per un periodo uguale a quello originario, qualora ricorrano le condizioni di legge.
3. Con l'assunzione del servizio il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi e i diritti inerenti la gestione ed è tenuta a provvedere all'esecuzione dello stesso sostenendo le relative spese.
4. Al termine della concessione il concessionario si impegna altresì affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
5. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione ovvero prima dell'avvio della stessa, vengano emanate norme legislative che precludano l'affidamento delle attività a concessionari privati.

Articolo 3 – Valore della concessione

1. Il valore della concessione, ottenuto calcolando la misura massima dell'aggio dovuto al concessionario pari al 25% sul gettito medio annuale stimato in € 66.000,00, è pari ad **€ 49.500,00** per l'intera durata contrattuale (3 anni).
In caso di rinnovo per ulteriori 3 anni il valore complessivo della concessione è pari ad € 99.000,00.
2. Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi specifici.

Articolo 4 - Classe d'appartenenza

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché ai fini dell'individuazione dei requisiti finanziari previsti dall'articolo 6 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, si specifica che il Comune di AULLA rientra nella QUARTA Classe (comuni oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti) così come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5 - Corrispettivo per la gestione e minimo garantito

1. Per la gestione del servizio oggetto della presente concessione il concessionario è compensato con un aggio (al netto di IVA, se ed in quanto dovuta) nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
2. L'aggio è calcolato in misura unica e calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo, ivi compresi i diritti d'urgenza sulle affissioni. Rimane di totale spettanza del concessionario il solo rimborso delle spese vive sostenute (spese di notifica, spese esecutive, ecc.).
3. Il concessionario è comunque obbligato a riconoscere al Comune un importo minimo garantito annuo a titolo di riscossioni, ed al netto dell'aggio, pari a € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00).
4. Il minimo garantito verrà aggiornato a partire dal 1° gennaio 2020 sulla base dell'indice ISTAT di inflazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 6 - Riscossioni e versamenti

1. Il concessionario provvederà ad incassare direttamente gli importi versati dai contribuenti e conseguenti alle attività ad esso affidate secondo il presente capitolato su appositi conti correnti postali o bancari allo stesso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate del Comune, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.
2. Il concessionario è tenuto a riversare alla Tesoreria comunale, con cadenza mensile entro la prima decade di ogni mese:

l'ammontare delle riscossioni effettuate nel mese precedente, previa decurtazione degli importi maturati a titolo di compenso per le attività svolte e della relativa IVA di legge (se ed in quanto dovuta) e delle spese anticipate. Il versamento mensile non potrà in ogni caso essere inferiore ad €. 4.583,00 pari ad 1/12 del minimo garantito previsto all'articolo 5, con diritto di conguaglio a favore del concessionario nei versamenti successivi, qualora le riscossioni del periodo superino la rata minima mensile.
3. In caso di totale mancato versamento il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva ed alla risoluzione automatica del contratto di concessione.

Articolo 7 - Revisione del corrispettivo

1. In caso di variazioni tariffarie ovvero di modifica della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni che comportino un aumento ovvero una diminuzione di gettito superiore al 10%, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, l'aggio offerto e convenuto in sede di gara ed il relativo minimo garantito annuo : saranno adeguati in maniera proporzionale.
2. Si rende applicabile l'art. 1664 del codice civile, ove ricorrono le condizioni indicate nel primo comma del citato articolo.

Articolo 8 - Gestione del servizio

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.
2. La gestione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto:
 - a) delle disposizioni di legge, regolamentari e tariffarie vigenti e future;
 - b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri e nel progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara.

In ogni caso il concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, assicurando la massima puntualità, esattezza e sollecitudine.
3. Il concessionario, anche per mezzo del funzionario responsabile, dovrà:
 - tenere costanti contatti con il servizio comunale competente ed informarlo di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della gestione del servizio medesimo;
 - segnalare tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio che, ad avviso del concessionario, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento dello stesso;
 - trasmettere al Comune periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, una relazione dettagliata sull'andamento del servizio, con particolare riferimento alle azioni intraprese ed ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione fiscale e alle proposte ritenute idonee per il miglioramento funzionale del servizio;
4. Ai contribuenti soggetti all'imposta annuale sulla pubblicità il concessionario è tenuto ad inviare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, apposito preavviso di pagamento con l'indicazione del relativo importo.
5. Il concessionario è tenuto ad impiantare con modalità informatiche e tenere costantemente aggiornata la banca dati relativa alla pubblicità permanente, completa di tutte le informazioni relative al contribuente, ai mezzi pubblicitari installati, agli importi pagati, ecc., al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26 aprile 1994 sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare esigenze di estrapolazione dati ai fini statistici, previsionali, ecc.
6. Il concessionario si impegna inoltre:
 - a) ad assicurare, a mezzo di proprio personale, costanti controlli del territorio tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti, notificando i relativi avvisi per il recupero di tutte le somme evase. Il concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti causati da negligenza o mancato esercizio delle procedure di legge.
 - b) a non svolgere contemporaneamente attività di commercializzazione della pubblicità.
7. Dal giorno di assunzione del servizio il concessionario ha la completa responsabilità dello stesso.

Articolo 9 - Funzionario responsabile

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 del d.Lgs. n. 507/1993, il concessionario provvederà a nominare un funzionario responsabile del tributo a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta, scegliendolo tra persone in possesso di idonea professionalità ed esperienza e di adeguato titolo di studio.
2. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato, oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze, anche al Comune, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla nomina.

Articolo 10 - Personale del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione del servizio oggetto di concessione.
2. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere comunicato all'amministrazione comunale e munito della tessera di riconoscimento. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del Comune nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.
3. Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
4. Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell'Amministrazione Comunale.
5. Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Articolo 11 - Ufficio affissioni

1. Il Concessionario è tenuto ad allestire e mantenere nel territorio comunale, a sue spese, un ufficio/recapito da destinare ad Ufficio affissioni, di gradimento del Comune, decorosamente arredato ed attrezzato, dotato di telefono, fax e indirizzo e-mail nonché di idonee risorse umane e strumentali. Tale ufficio dovrà essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di specifiche indicazioni atte a renderlo visibile e facilmente reperibile.
2. L'ufficio dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell'utenza e comunque non inferiore alle 15 ore settimanali. Dovrà inoltre essere comunicato un recapito telefonico a cui rivolgersi nelle ore di chiusura del predetto ufficio per le comunicazioni urgenti.
3. Il personale impiegato presso l'Ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.
4. Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni.
5. Il Comune potrà concedere, mediante stipulazione di apposito contratto, l'uso di un idoneo locale se esistente previo pagamento del canone di affitto e rimborso della quota spese di riscaldamento, luce, acqua, telefono, rifiuti, che il Comune quantificherà a consuntivo.
6. Presso l'ufficio affissioni dovranno essere esposti al pubblico:
 - il regolamento comunale;
 - le tariffe dell'imposta di pubblicità;
 - le tariffe relative ai diritti di affissione;
 - l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
 - il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 12 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, tutte le norme del d.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, nonché tutte le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti comunali.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze prefettizie e comunali, le circolari e i provvedimenti emanati o emanandi dal Comune che abbiano comunque attinenza con il servizio assunto.

3. Il concessionario è tenuto ad informare tempestivamente il Comune ogni qualvolta si verifichi una carenza di norma di legge, di regolamento o di interpretazione giurisprudenziale o amministrativa tale da sollevare dubbi nell'applicazione del tributo, proponendo la relativa soluzione. In ogni caso il concessionario sarà tenuto ad osservare l'orientamento che verrà adottato dal Comune e tutte le disposizioni e direttive che il Comune ritenesse opportuno impartire per il funzionamento del servizio.

Articolo 13 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Il Concessionario per tutta la durata della concessione assumerà in consegna gli impianti destinati alle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, standardi, poster, ecc...). e dovrà conservarli procedendo, a propria cura e spese, ad un'accurata e costante manutenzione.
2. A tal fine, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione della concessione, ed in contraddittorio con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, contenente:
 - a) ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
 - b) dimensioni;
 - c) stato di conservazione;
 - d) tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
 - e) rilievi fotografici e cartografici.
3. L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti quale verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
4. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere a propria cura e spese:
 - a) alla manutenzione ordinaria degli impianti esistenti necessaria a garantirne la funzionalità;
 - b) alla sostituzione delle tabelle ed impianti ritenuti fatiscenti ad insindacabile giudizio del Comune, ovvero alla installazione di nuovi impianti.
5. Tutte le migliorie rientranti nella lettera b) del comma 4 dovranno essere preventivamente concordate con il Comune ed effettuate sulla base delle prescrizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1017 in data 09/12/1997 e s.m.
6. Il concessionario si impegna inoltre a tenere aggiornata una mappa generale con l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione. Nel caso in cui il concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione e implementazione degli impianti l'amministrazione, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del concessionario il relativo onere.
7. Il concessionario dovrà informare annualmente il Comune con una relazione tecnica sullo stato di tutta l'impantistica di affissione ed indicare gli interventi effettuati nonché quelli da effettuare.
8. Il concessionario si impegna a rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità negli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale concessione.

Articolo 14 - Consegnna degli impianti al termine della concessione

1. Al termine della concessione il concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, risultanti dai prospetti di consistenza di cui al precedente articolo, nonché le relative migliorie.
2. Tutti gli impianti eventualmente posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale. Il passaggio è da intendersi a titolo gratuito, fatta eccezione per quanto previsto ai commi seguenti.
3. In caso di decadenza della concessione tutti gli impianti e le migliorie realizzate dal concessionario passeranno in proprietà al Comune senza diritto ad alcun compenso o indennità.
4. In caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione, il Comune riconoscerà al concessionario i ratei di ammortamento degli impianti non ancora maturati.
5. Nel caso in cui al termine della concessione gli investimenti di cui al precedente articolo 13, comma 4, risultino in tutto o in parte non realizzati, il concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune un indennizzo pari al 20% del valore degli investimenti non effettuato, indipendentemente dalle cause che ne sono alla base.

Articolo 15 - Rilascio delle autorizzazioni e revoca

1. Il Comune è competente al rilascio di tutte le autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie e le autorizzazioni all'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario. Le autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione comunale possono essere revocate dalla stessa in qualsiasi momento.

Articolo 16 - Richieste di affissione

1. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del d.Lgs. n. 507/1993, nonché del richiamato regolamento comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.
2. Così come dettato dall'art. 3, comma 3 del d.Lgs. n. 507/1993, è consentita l'affissione diretta da parte di privati, sugli spazi di loro pertinenza, previa autorizzazione del concessionario medesimo e pagamento dei diritti.
3. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede conseguentemente.
4. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.
5. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data di inizio e quella dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
6. Il concessionario non può:
 - a) prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa;
 - b) concedere riduzioni o esenzioni dal diritto non contemplate dal d.Lgs. n. 507/1993.

Articolo 17 - Affissioni d'urgenza

1. Le affissioni d'urgenza di cui all'articolo 22, comma 9, del d.Lgs. n. 507/1993 devono essere prestate su espressa richiesta scritta dell'interessato e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.
2. A tale proposito il concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

Articolo 18 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

1. Il concessionario deve provvedere immediatamente alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del d.Lgs. n. 507/1993, provvedendo contestualmente al recupero delle somme evase e delle spese sostenute.
2. A tal fine potrà avvalersi, qualora necessario, della collaborazione e del supporto degli uffici comunali competenti.

Articolo 19 - Contabilità, stampati e bollettari

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Concessionario, a sua cura e spese:
 - a) deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio;
 - b) deve predisporre e mettere a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione, di bollettini di versamento e quant'altro necessario al corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.
3. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, prima di essere messi in uso dovranno essere numerati progressivamente su base annuale, annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati dal Segretario Comunale.
4. Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti, utilizzando stampati a modulo continuo che, ove previsto, dovranno essere vidimati secondo le vigenti norme fiscali o amministrative.

Articolo 20 - Consegnata e conservazione degli atti

1. I bollettari devono essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno, unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.
2. I suddetti bollettari e la relativa documentazione saranno conservati dal Comune, a norma delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

Articolo 21 - Rendiconti e conti della gestione.

1. Il concessionario è tenuto alla presentazione dei seguenti rendiconti:
 - a) mensile, da consegnarsi contestualmente alla comunicazione di avvenuto riversamento delle somme incassate.
 - b) annuale, da presentarsi entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, riportante il totale delle somme riscosse nel periodo di riferimento. Al rendiconto dovrà essere inoltre allegato l'elenco dei contribuenti della pubblicità permanente, con i relativi importi versati.
2. I rendiconti di cui al comma precedente dovranno riportare, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 26 aprile 1994, anche:
 - le somme riscosse distintamente a titolo di imposta di pubblicità, temporanea e permanente, e di diritto sulle pubbliche affissioni. Per ciascuna di tali voci dovrà essere indicato quanto riscosso a titolo di tributo (relativo all'anno in corso o derivante da recupero evasione), sanzioni, interessi, diritti, rimborso spese, ecc.
 - i compensi spettanti al concessionario a titolo di aggio sulle riscossioni ed il relativo netto a favore del Comune, con indicazione delle relative modalità di calcolo
 - gli estremi del riversamento delle somme al Comune;
 - l'elenco degli avvisi di accertamento emessi, con il relativo esito;
 - l'elenco dei ricorsi pendenti;
 - l'elenco delle istanze di rimborso pendenti.
3. Ai fini del giudizio di responsabilità della Corte dei conti, il Concessionario è altresì tenuto a rendere il conto della gestione in analogia a quanto previsto dall'articolo 233 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo i modelli ufficiali approvati con il D.P.R. n. 194/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22 - Trasmissione di dati e informazioni

1. Il concessionario è altresì obbligato, oltre a quanto indicato all'articolo precedente, a trasmettere al Comune, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in formato cartaceo o su supporto informatico, inerenti:
 - a) lo svolgimento del servizio;
 - b) le banche dati (informative, tributarie, ecc.) gestite dal concessionario per conto del Comune nell'ambito del servizio medesimo.

Articolo 23 - Oneri diversi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, è tenuto a:
 - applicare le tariffe approvate dall'amministrazione comunale;
 - informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
 - dare esecuzione al progetto riguardante le modalità di gestione del servizio prodotto con l'offerta;
 - porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta;
 - non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerati ad ogni effetto servizio pubblico.

Articolo 24- Assicurazione a carico del Concessionario

1. Il concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione comunale dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.
2. Tale copertura assicurativa deve prevedere, complessivamente, un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Articolo 25 - Riservatezza

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio

affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'articolo 29 del d.Lgs. n. 196/2003, il concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno od all'esterno del concessionario.

Articolo 26 - Penali

1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le seguenti penalità:
 - a) affissioni protratte oltre cinque giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario dovrà corrispondere il doppio del diritto dovuto per tutto il tempo di indebita esposizione;
 - b) affissioni abusive protratte oltre cinque giorni successivi alla data del riscontro dell'abusivismo: il concessionario dovrà corrispondere l'importo del diritto dovuto per tutto il tempo di indebita esposizione;
 - c) affissione di manifesti senza timbro a calendario: € 25,00 a manifesto;
 - d) ritardi nei versamenti: sugli importi non versati sarà applicata una indennità di mora pari al tasso di interesse legale vigente, maggiorato di sette punti, oltre ad una maggiorazione del 10% dell'importo tardivamente versato se il ritardo supera i 15 giorni;
 - e) trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 20 tardiva, irregolare o incompleta: € 200,00;
 - f) mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi dell'articolo 21 ovvero trasmissione tardiva oltre 30 giorni: € 100,00 per ogni richiesta;
 - g) violazione all'obbligo di osservanza di leggi e regolamenti: € 150,00 per ogni violazione accertata;
 - h) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: € 500,00.
2. Ai fini e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 26, comma 1, lettera d), sono considerate gravi le violazioni di cui ai precedente comma 1, lettere da d) ad h).
3. In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del responsabile del servizio, che vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.
4. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di un obbligo del concessionario, il Comune contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o chiarimenti.
5. Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune irrogherà, con atto motivato, le penalità previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, si provvederà all'incameramento della cauzione.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 27 - Decadenza dalla concessione

1. Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall'articolo 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, il concessionario decade dalla presente concessione al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) fallimento del concessionario;
 - b) sospensione o abbandono del servizio;
 - c) inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di commercializzazione della pubblicità;
 - d) tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;
 - e) mancato reintegro della cauzione ai sensi di quanto disposto all'articolo 33 del presente capitolato.
2. La decadenza viene richiesta dal Comune al Ministero dell'economia e delle finanze, previa contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.
3. La decadenza determina l'automatico incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.

Articolo 28 - Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.
2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

Articolo 29 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

1. Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'oneri ed alla documentazione della gestione contabile della concessione di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. Finanze 26 aprile 1994, anche la seguente documentazione:
 - a) originali delle dichiarazioni per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
 - b) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
 - c) elenco dei ricorsi pendenti;
 - d) elenco delle istanze di rimborso pendenti;
 - e) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
 - f) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi impianti/mezzi pubblicitari dichiarati e relativi importi pagati nell'ultimo anno di concessione;
 - g) elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali, completo di dimensioni, ubicazione, tipologia, e quant'altro necessario ad una corretta quantificazione del tributo;
 - h) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni.
2. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g) dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel o equivalente.

Articolo 30 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio. A tal fine avrà libero accesso agli uffici ed ai locali del concessionario.
2. Il diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.

Articolo 31 - Oneri a carico dell'ente

1. Il Comune consegnerà al concessionario tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dall'assunzione del servizio:
 - a) i regolamenti comunali e le relative tariffe;
 - b) gli elenchi dei contribuenti della pubblicità annuale ;
 - c) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
 - d) elenco dei ricorsi pendenti;
 - e) elenco delle istanze di rimborso pendenti;
 - f) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
 - g) le richieste di affissione in corso;
 - h) i versamenti effettuati dai contribuenti;
 - i) ogni altro dato utile all'assunzione del servizio.
2. La consegna del materiale di cui al comma 1 avverrà in formato cartaceo o, in sua sostituzione, in formato elettronico, laddove disponibile.
3. Sarà altresì cura del Comune trasmettere al concessionario, durante il periodo di durata della concessione, tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini della gestione del servizio ovvero dell'applicazione del tributo/diritto.

Articolo 32 - Divieto di subconcessione

1. Al concessionario è fatto espresso divieto di subconcedere totalmente i servizi oggetto della presente concessione.

Articolo 33 - Domicilio e rappresentante del concessionario

1. Il concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio presso l'Ufficio affissioni attivato nel territorio comunale. A tale domicilio dovranno essere ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.
3. Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio delle pubbliche affissioni.
4. Il rappresentante del concessionario deve essere munito di idonea procura.

Articolo 34 - Cauzione definitiva

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una "garanzia definitiva" di cui all'articolo 103 del d.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione. Essa è presentata in originale all'amministrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
3. La cauzione definitiva è svincolata entro 120 giorni dal termine della concessione, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine della concessione.
4. La cauzione viene prestata a garanzia:
 - del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;
 - dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
5. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 35 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia dell'imposta sulla pubblicità e del diritto di affissione;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Articolo 36- Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, a semplice richiesta della stazione Appaltante di volersi valere delle relative facoltà, la concessione del presente servizio potrà essere risolta di diritto, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- mancato versamento dell'importo minimo garantito annuo come previsto dal precedente art.6;
- abbandono del servizio e/o interruzione immotivata dei servizi;
- ripetute e gravi contravvenzioni al presente capitolato, o alle disposizioni di legge o ai regolamenti relativi ai servizi;
- frode (sarà ritenuta tale anche il mancato rispetto volontario di quanto proposto in sede di offerta);
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;

- apertura di procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico del concessionario;
- cessione dell'attività ad altri;
- mancata eliminazione da parte del concessionario, in seguito a formale diffida, dell'inadempimento riscontrato, considerandosi il termine assegnato al tal fine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile;
- messa in liquidazione del concessionario od altra causa di cessione della sua attività.
- quando il permanere della concessione non fosse più compatibile con esigenze di pubblica utilità o comunque per il preminente interesse pubblico.

Articolo 37- Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto al precedente articolo, si procederà alla risoluzione del contratto qualora siano soddisfatte una o più condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 38- Spese contrattuali

Qualsiasi spesa inerente il presente affidamento e consequenziale ad esso, sarà ad esclusivo carico del concessionario.

Articolo 39- Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente concessione.

Articolo 40 - Foro competente

Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Massa.

Articolo 41 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le norme contenute:

- Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Regolamento generale delle entrate tributarie comunali ;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
- D.lgs.50/2016.